



COMUNE DI DOSSENA

Provincia Di Bergamo

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 23/12/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026.

L'anno **2025** il giorno **23** del mese di **Dicembre** alle ore 19.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BONZI Fabio	SI	TIRABOSCHI Luciano	SI
BONZI Francesco	AG	PARIMBELLI Franco	AG
ZANI Rebecca	IN VIDEO	BALICCO Walter	IN VIDEO
BIANZINA Roberto	SI	CORNETTI Silvia	IN VIDEO
OMACINI Riccardo	IN VIDEO		
ALCAINI Stefano	SI		
LOCATELLI Simone	IN VIDEO		

Presenti : 9 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 2

Partecipa il Segretario Comunale, Martina GATTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, BONZI Fabio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione C.C. n° 62 del 22/03/2007 è stato APPROVATO il "Regolamento comunale per la disciplina dell'addizionale Comunale I.R.PE.F.",

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale:

- n. 32 del 31/12/2024 si determinava, per l'esercizio finanziario 2025, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto D.Lgs.vo 360/1998, confermando la soglia di esenzione per i redditi inferiori ad Euro 7.500,00 complessivi annui (determinato come previsto dall'art. 1, c. 4, del D.lgs 28/09/1998 n° 360);

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante «*Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191*» e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 1997), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

EVIDENZIATO che:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29.5.2008), e dell'art. 1, comma 123, della legge 220/2010, è sospeso sino all'attuazione del federalismo fiscale, il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato;
- Il Decreto Legislativo sul “*Federalismo Municipale*” approvato definitivamente in data 03/03/2011, prevede che, per quanto riguarda l'addizionale Irpef comunale, potrà essere sbloccata da quei comuni che abbiano un'aliquota inferiore allo 0,4%, con un «limite massimo dell'addizionale per i primi due anni» che non potrà superare tale soglia. In ogni caso, «l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo»;
- L'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 abroga, a partire dal 2012, la suddetta sospensione riguardo all'addizionale comunale IRPEF;
- La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze);
- Viene, poi, introdotta la possibilità di differenziare l'addizionale in base al reddito con l'obbligo, però, di utilizzare gli stessi scaglioni previsti per l'imposta nazionale;

- L'art. 14 del D.lgs. 23/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

RITENUTO di confermare per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% e confermare l'esenzione per i redditi inferiori a €. 7.500,00 al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 104 del 26/04/2017;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio, ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

Non vi sono interventi e si procede a **Votazione**;

Il Presidente decide, visto il collegamento telematico, di procedere con votazione nominativa in modo da rendere più chiara possibile l'espressione di voto singola;

Il Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi direttamente;

Chiede inoltre di pronunciarsi contemporaneamente per l'immediata eseguibilità;

Votazione:

BONZI FABIO	Favorevole	Favorevole imm. eseg
ZANI REBECCA	Favorevole	Favorevole imm. eseg
BIANZINA ROBERTO	Favorevole	Favorevole imm. eseg
OMACINI RICCARDO	Favorevole	Favorevole imm. eseg
ALCAINI STEFANO	Favorevole	Favorevole imm. eseg.
LOCATELLI SIMONE	Favorevole	Favorevole imm. eseg.
TIRABOSCHI LUCIANO	Favorevole	Favorevole imm. eseg.
BALICCO WALTER	Favorevole	Favorevole imm. eseg
CORNETTI SILVIA	Favorevole	Favorevole imm. eseg

Riepilogo **Votazione**: Favorevoli 9 (unanimità)

Riepilogo **Votazione Imm. Eseg.:** Favorevoli 9 (unanimità)

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di confermare per l'esercizio finanziario 2026, l'aliquota dell'*Addizionale Comunale all'IRPEF* nella misura dello 0,8% da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto D.Lgs. 360/1998, confermando la soglia di esenzione per i redditi inferiori ad Euro 7.500,00 complessivi annui (determinato come previsto dall'art. 1, c. 4, del D.Lgs. 28/09/1998 n° 360).
3. Di stimare, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell'Addizionale Comunale all'IRPEF in Euro 90.000,00 da iscriversi nel Bilancio di previsione 2026/2028.
4. Di allegare copia del presente atto al Bilancio di previsione 2026/2028, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 23/2011, e successive modifiche ed integrazioni per la pubblicazione su sito dello stesso Ministero.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 39**

Ufficio Proponente: **Ufficio Amministrativo - Finanziario**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo - Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2025

Il Responsabile di Settore

BONZI FABIO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

BONZI FABIO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to BONZI Fabio

Il Segretario Comunale
F.to Martina GATTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, primo comma, D.Lgs n.267 del 18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Dipendente Incaricato su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato dal giorno 26/01/2026 al giorno 10/02/2026 all'Albo Pretorio.

Addì, 26/01/2026

Il Dipendente Incaricato

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125, primo comma, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 26/01/2026 ai Capigruppo consiliari

Il Segretario Comunale
F.to Martina GATTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/12/2025

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.Lgs. n.267 del 18.08.2000);

Addì, 23/12/2025

Il Segretario Comunale
F.to Martina GATTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addì, 26/01/2026

Il Segretario Comunale